Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 114° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 13 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1973.

Sostituzione di alcuni membri nel Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telegramma n. 13939 in data 18 luglio 1973 con il quale il Ministro per le finanze ha designato quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dirigente superiore dott. Vittorio La Monica in sostituzione del dott. Pasquale Pace collocato a riposo;

Vista la nota n. 3641 in data 27 aprile 1973 e n. 5658 in data 30 giugno 1973 con le quali il Ministro per i lavori pubblici ha designato quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dirigente generale dott. ing. Giuseppe Grauso, in sostituzione del dottor ing. Loris Faggioni, collocato a riposo;

Vista la nota G.M. 77174/V del 28 giugno 1973 con la quale il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha designato quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dirigente generale dott. Francesco Marina, in sostituzione del dott. Domenico Accorinti, collocato a riposo;

Visti il foglio n. 4425 del 23 giugno 1973 e il fonogramma n. 4630/GA/203/4 in data 6 luglio 1963 con i quali il Ministro per il turismo e per lo spettacolo ha designato quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dirigente superiore dott. Guido Ricci, in sostituzione del dott. Vincenzo Cappabianca, collocato a riposo;

Visto il telegramma n. 14157 in data 3 luglio 1973 del Ministero delle partecipazioni statali;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile i sottoindicati funzionari:

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;

Grauso dott. ing. Giuseppe, dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici;

Marina dott. Francesco, dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Ricci dott. Guido, dirigente superiore del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Fauci membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, riveste la qualifica di dirigente generale ed esplica le funzioni di direttore generale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1973

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 304

(11748)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 246, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Franco Giorgianni a rappresentante del Governo nella suindicata regione;

Ritenuto che — a seguito del collocamento a riposo del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio c.a., con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe D'Urso è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 25 luglio 1973, l'incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973 il prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe D'Urso è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del dottor Franco Giorgianni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 371

(11797)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Rovolon.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Rovolon in estensione del vincolo già esistente;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rovolon;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un singolare quadro naturale per il suo aspetto tipicamente euganeo, le caratteristiche di bellezza raccolta e riposante, l'armonia e la dolcezza dei colori, offrendo inoltre, unitamente ai suoi cospicui valori estetici e tradizionali, suggestivi punti di vista e belvedere dai quali si gode la visione della sottostante pianura veneta e dei Colli Euganei circostanti di eccezionale bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rovolon ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest (località Carbonara), un tratto della strada provinciale n. 38 « Scapacchiò », poi, in corrispondenza dell'abitato di Bastia, da una linea retta comprendente i mappali numeri 240-186-80-234-239-178-78-169-76, foglio n. 8, comune di Rovolon; nuovamente dalla citata strada provinciale n. 38 fino al confine con il comune di Cervarese S. Croce; quindi da detto confine (conglobando la zona già vincolata del parco di M. Frassenelle) fino all'incrocio con la strada comunale ponte dei Cogoli, e, poi, dalla medesima fino al confine tra i comuni di Rovolon e Teolo; successivamente, da tale confine fino ad incontrare il limite settentrionale della zona già vincolata del monte Grande, poi da tale limite e, di seguito, da quello della zona già vincolata del monte della Madonna, fino al confine del comune di Rovolon con il comune di Vò Euganeo confine che si segue fino alla strada provinciale n. 38, in precedenza citata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Padova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 14 aprile 1970, alle ore 9 presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

Su invito del presidente, la commissione passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno:

Proposta di estensione del vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, su territorio del comune di Rovolon.

(Omissis).

La commissione quindi, ritenuto sussistano, anche per i motivi dianzi accennati, i requisiti di bellezza naturale previsti dalla citata norma e constatata l'esigenza di intervenire nel pubblico interesse delibera ad unanimità di voti, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione — ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa — l'estensione, a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, nonchè del corrispondente articolo del regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, del vincolo di tutela al territorio del comune di Rovolon delimitato nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue:

ad ovest (località Carbonara), un tratto della strada provinciale n. 38 « Scapacchiò », poi, in corrispondenza dell'abitato di Bastia, da una linea comprendente i mappali numeri 240-186-80-234-239-178-78-169-76, foglio n. 8, comune di Rovolon; nuovamente dalla citata strada provinciale n. 38 fino al confine con il comune di Cervarese S. Croce; quindi da detto confine (conglobando la zona già vincolata del parco di M. Frassenelle) fino all'incrocio con la strada comunale ponte dei Cogoli, e, poi, dalla medesima fino al confine tra i comuni di Rovolon e Teolo; successivamente, da tale confine fino ad incontrare il limite settentrionale della zona già vincolata del monte Grande, poi da tale limite e, di seguito, da quello della zona già vincolata del monte della Madonna, fino al confine del comune di Rovolon con il comune di Vo' Euganeo, confine che si segue fino alla strada provinciale n. 38, in precedenza citata.

(11641)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Murcia (Spagna) e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cartagena (Spagna) e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Cartagena (Spagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Murcia (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cartagena (Spagna) è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Cartagena (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Siviglia e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Murcia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1973
Registro n. 375, *foglio n.* 272

(11816)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1973.

Estensione dell'autorizzazione a produrre e commercializzare il formaggio « Toma » al comune di Volpiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 396, recante le disposizioni interpretative sulla disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1950 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quale vengono fissate le norme relative alla produzione e alla vendita del formaggio « Toma »;

Considerata l'opportunità di concedere per il formaggio « Toma », nei limiti e per gli scopi consentiti dalla nota *B*, alla tabella *A*, annessa alla legge 2 febbraio 1939, n. 396, le deroghe alle norme per la produzione ed il commercio dei formaggi duri;

Decreta:

Articolo unico

In esecuzione a quanto disposto con la nota *B* della tabella *A* allegata alla legge 2 febbraio 1939, n. 396, che reca le norme integrative sulla disciplina per la produzione e per la vendita dei formaggi, la produzione e la vendita del formaggio « Toma » con le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta dura, prodotto con latte di vacca o misto, non fermentato, con stagionatura non inferiore a mesi tre, con tenore di grasso nella sostanza secca non inferiore al 18%,

sono estese al territorio del comune di Volpiano, limitrofo ai territori dei comuni di Brandizzo, Lejni, San Benigno Canavese e Settimo Torinese, già autorizzati, con decreto ministeriale 27 luglio 1950 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a produrre e commercializzare formaggio « Toma », con le caratteristiche sopra riportate, e per il consumo strettamente locale.

Roma, addì 19 settembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11680)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1973.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industrla e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette Camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 1966 con il quale il sen. Elio Tiriolo è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Considerato che il sen. Elio Tiriolo, con lettera 1° agosto 1973, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro e che il prefetto ha inviato le richieste designazioni;

Decreta:

L'on. Antonino Senese è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro in sostituzione del sen. Elio Tiriolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari-Aggradi

(11653)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione « Lombardia ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un Comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la lettera con la quale il sig. Gioacchino Ghisio — membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro — ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Giancarlo Germani in sostituzione del sig. Gioacchino Ghisio;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Germani è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Gioacchino Ghisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro per il tesoro
La Malfa

(11735)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione « Abruzzi ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 33, 38 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativi alla costituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla decadenza dei rispettivi membri che siano rimasti assenti dai lavori dei comitati di appartenenza per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 con cui il sig. Raffaele Gonnella è stato nominato componente del comitato regionale del predetto istituto per gli Abruzzi in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la nota n. 346/C.R. del 6 marzo 1973 con la quale il presidente del comitato predetto ha comunicato che il sig. Raffaele Gonnella non si è più presentato alle riunioni del comitato e che, invitato, con lettera dell'8 febbraio 1973, a fornire spiegazioni nel termine di quindici giorni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Considerato che — secondo quanto comunicato con la citata nota — il comitato ha ritenuto, nella seduta del 6 marzo 1973, di dover dichiarare la decadenza dalla carica del sig. Raffaele Gonnella;

Ritenuto che ricorrono, nella specie, le condizioni previste dall'art. 42 del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista altresì la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Ugo Ettorre in sostituzione del sig. Raffaele Gonnella;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Raffaele Gonnella, membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, è dichiarato decaduto dalla carica per assenze ingiustificate da più di tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

Art. 2.

Il sig. Ugo Ettorre è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Raffaele Gonnella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11736)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1973.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 17 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha espresso parere favorevole per la emissione, da parte della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di cartelle fino ad un importo pari ad un netto ricavo di L. 500 miliardi;

Vista la successiva delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 20 settembre 1973;

Ritenuta l'urgenza di elevare l'importo della emissione fino a L. 1.100 miliardi di netto ricavo;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive L. 1.208 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a 20 anni ai comuni e alle province richiedenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 7 % decorrente dal 1° luglio 1973, pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno. Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle sono emesse in due serie:

A. Per un importo nominale complessivo fino a L. 989.000.000.000;

B. Per un importo nominale complessivo fino a L. 219.000.000.000.

Le cartelle della serie *A* hanno il valore nominale unitario di L. 1.000.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

Le cartelle della serie *B* hanno il valore nominale unitario di L. 1.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e multipli, comprendenti 5, 10, 50, 100 e 500 cartelle, e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva distinta per ciascuna serie e per taglio; i titoli nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) hanno pure una numerazione progressiva propria, distinta per ciascuna serie, e portano l'indicazione delle cartelle che rappresentano. Non sono ammesse riunioni e divisioni dei titoli al portatore.

I titoli al portatore sono emessi con un foglio contenente tante cedole il cui importo complessivo non superi il capitale nominale del titolo.

Le cartelle, separatamente per ciascuna serie, sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° luglio 1973, mediante estrazioni a sorte annuali da effettuarsi nel mese di maggio.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere del semestre in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal 1° luglio successivo, al valore nominale.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 dell'art. 2 del precedente decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi viene effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui al capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate viene parimenti effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e modalità vigenti per titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

In relazione alle esigenze proprie della elaborazione automatica di titoli e cedole predisposti per la lettura magnetica, potranno essere impartite disposizioni particolari per l'annullamento delle cedole e dei titoli stessi nonchè le altre disposizioni che fossero ritenute opportune.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere le relative domande alla Sezione autonoma.

Per la provincia di Roma dette operazioni sono curate dall'ufficio ricevimento presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illegittimità si osservano le disposizioni di cui al precedente decreto 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 4.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione, le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate di una aliquota dello 0,40 % per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 5.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 6.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a L. 91 per ogni cento lire di capitale nominale, comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dall'ente mutuatario, il quale li riceverà accreditando all'ente stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale pro-rata degli interessi semestrali, nonchè l'eventuale sopravanzo del prodotto della alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 7.

Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, del precedente decreto in data 28 maggio 1971 più volte citato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 20 *Cassa depos. e prest., foglio n.* 230

(11815)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Proroga al 31 ottobre 1973 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1973 relativo alla concessione di un premio aggiuntivo di lire 1000 al quintale per la cessione del grano duro all'A.I.M.A.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1973, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale viene concesso un premio aggiuntivo di L. 1000 al quintale ai produttori che cedono all'A.I.M.A. entro il 30 settembre 1973 il grano duro di loro produzione;

Atteso che sussistono fondati motivi, in relazione alle esigenze di approvvigionamento del mercato interno, di prorogare la concessione del predetto premio per i produttori di grano duro che cedono all'A.I.M.A. il loro prodotto entro il 31 ottobre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Sono prorogate alla data del 31 ottobre 1973 le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1973, relativo alla concessione del premio aggiuntivo di L. 1000 al quintale, per le quantità di grano duro che vengono cedute all'A.I.M.A. entro il predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari-Aggradi

Il Ministro per il tesoro
La Malfa

(11826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1973:

Alberti Marcello, notaio residente nel comune di San Giovanni La Punta, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Basso Ivan, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Aci Catena, stesso distretto.

Porru Alessandro, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito in Monserrato, frazione del comune di Cagliari, stesso distretto.

Osnato Pasquale, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno.

Grizi Marcello, notaio residente nel comune di Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine.

(11769)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe, con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1973, i poteri conferiti al geom. Bruno Curletto, commissario governativo della soc. coop va Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe, con sede in Cisterna d'Asti, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1973.

(11807)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, è stato dichiarato inammissibile *il ricorso straordinario al Presidente* della Repubblica, proposto dall'ex ufficiale di I classe dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Basile Giuseppe, per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, *con il quale veniva respinto il precedente ricorso* avverso il provvedimento che gli aveva negato la riassunzione in servizio e la conseguente ricostruzione della carriera, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1944, n. 9.

(11806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Salvatore Di Raimondo, nato a Modica (Ragusa) il 20 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dall'Università di Messina in data 15 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(11773)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Giannantonio Morganti, nato a Bettona (Perugia) il 23 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia nel corso dell'anno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(11772)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 235, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa non di ruolo Camagna Zerilli Maria avverso la decisione della commissione provinciale ex art. 5 della legge n. 160/55 e il decreto n. 13822 in data 13 dicembre 1968 del provveditore agli studi di Trapani con il quale, in relazione alla predetta decisione, veniva annullata la nomina della ricorrente a supplente annuale per otto ore settimanali di geografia generale ed economica presso l'istituto tecnico commerciale di Trapani.

(11700)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 239, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Alagna Di Mozia Domenico, titolare di ragioneria presso l'istituto tecnico « Galiani », avverso la nota ministeriale n. 6454, in data 10 luglio 1968, concernente l'applicazione, nei suoi confronti, delle norme relative al « condono di sanzioni disciplinari » di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 250.

(11702)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 317, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Greco Pietro, insegnante non di ruolo presso l'istituto tecnico industriale « Paleocapa » di Bergamo (sezione staccata di Lovere) presso il quale insegnava materie giuridiche per due ore settimanali, avverso la decisione adottata dal provveditore agli studi di Bergamo, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la qualifica di « valente » relativa all'anno scolastico 1966-67.

(11703)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 319, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Alessandrini Gabriele avverso la decisione adottata il 10 settembre 1969 dalla commissione provinciale dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, decisione con la quale veniva respinto un precedente ricorso dell'interessato contro la graduatoria degli incarichi e supplenze.

(11704)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 237, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Marcello Domenico Colloca per l'annullamento della decisione, emessa il 3 gennaio 1969 dalla commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, di reiezione del gravame presentato dal medesimo insegnante avverso la mancata nomina ed assegnazione per incarico triennale dell'incarico di insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico industriale di Vibo Valentia.

(11699)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 6 giugno 1973 emanato di concerto con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Ministero della sanità: « Accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 17 agosto 1973, alla pagina 5735, nel dispositivo, al punto 1), dove è scritto:

« ... rilasciata da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario delle ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro o da un medico militare o da un medico condotto... »;

leggasi:

« ... rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario *titolare di ufficio comunale d'igiene o da un ispettore sanitario* delle ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro o da un medico militare o da un medico condotto... ».

(11774)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2511 Mod. 25-A. — Data: 10 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ripi Giuseppina in Vaccarecci, nata a Città di Castello l'8 agosto 1908. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1973

(11387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 10 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	565,25	565,25	564,795	565,25	565 —	565,25	564,75	565,25	565,25	565,25
Dollaro canadese .	562,25	562,25	563,20	562,25	560,75	562,25	562 —	562,25	562,25	562,25
Franco svizzero .	187,565	187,565	187,35	187,565	187,10	187,55	187,53	187,565	187,56	187,55
Corona danese	99,96	99,96	100 —	99,96	99,25	99,95	99,94	99,96	99,96	99,95
Corona norvegese .	103,65	103,65	103,50	103,65	102,80	103,65	103,75	103,65	103,65	103,65
Corona svedese .	134,84	134,84	134,75	134,84	134,25	134,85	134,75	134,84	134,84	134,80
Fiorino olandese	226,05	226,05	225,80	226,05	224,50	226,10	226 —	226,05	226,05	226 —
Franco belga .	15,355	15,355	15,36	15,355	15,28	15,35	15,3550	15,355	15,35	15,35
Franco francese	133,78	133,78	133,80	133,78	132,50	133,78	133,90	133,78	133,78	133,78
Lira sterlina . .	1364,40	1364,40	1364,75	1364,40	1363 —	1364,40	1363,55	1364,40	1364,40	1364,40
Marco germanico .	234,66	234,66	234,60	234,66	233,75	234,68	234;40	234,60	234,66	234,65
Scellino austriaco .	31,62	31,62	31,62	31,62	31,50	31,60	31,62	31,62	31,62	31,60
Escudo portoghese .	24,32	24,32	24,34	24,32	24,15	24,32	24,32	24,34	24,32	24,30
Peseta spagnola	9,962	9,962	9,94	9,962	9,90	9,96	9,9650	9,94	9,96	9,95
Yen giapponese	2,1245	2,1245	2,13	2,1245	2,12	2,12	2,13	2,13	2,12	2,12

Media dei titoli del 10 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	107,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione) .	90,15
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
» 5 % (Città di Trieste) .	94,825
» 5 % (Beni esteri)	93,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,675
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,75
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,90
» 6 % » » 1970-85 . .	98,65
» 6 % » » 1971-86 .	98,60
» 6 % » » 1972-87 .	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,075
» » » 5 % 1977 . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,55
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	565 —
Dollaro canadese .	562,125
Franco svizzero	187,547
Corona danese .	99,95
Corona norvegese	103,70
Corona svedese	134,795
Fiorino olandese .	226,025
Franco belga	15,355
Franco francese	133,84
Lira sterlina .	1363,975
Marco germanico	234,53
Scellino austriaco	31,62
Escudo portoghese .	24,32
Peseta spagnola	9,963
Yen giapponese	2,127

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami e per titoli, a posti di vice referendario della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1972, n. 2607, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario, successivamente elevato a otto posti con decreto presidenziale 5 giugno 1973, n. 642;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1972, n. 164, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Esaminati i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 2 agosto 1973, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei ed è stato disposto altresì, di applicare le norme previste dall'ordinamento dello Stato in materia di elevazione del numero dei posti messi a concorso per la qualifica di vice referendario;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per vice referendario della Camera:

1. De Angelis dott. Adriana .	punti	25,44	su 30
2. Meschino dott. Maurizio .	»	25,11	»
3. Mariuzzo dott. Piergiorgio .	»	24,75	»
4. Simonetti dott. Michele .	»	24,31	»
5. Lippolis dott. Vincenzo .	»	23,90	»
6. Castaldi dott. Paolo	»	23,41	»
7. Lorenzini dott. Alfonso	»	23,26	»
8. Cinquepalmi dott. Ascanio .	»	23,05	»
9. Lattari dott. Rachele .	»	22,81	»
10. Goracci dott. Carlo .	»	22,60	»
11. Boccia dott. Claudio	»	22,50	»
12. Cialdini dott. Maria .	»	21,81	»

In relazione alla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui alle premesse, che ha disposto l'elevazione del numero dei posti messi a concorso, sono proclamati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

De Angelis dott. Adriana;
Meschino dott. Maurizio;
Mariuzzo dott. Piergiorgio;
Simonetti dott. Michele;
Lippolis dott. Vincenzo;
Castaldi dott. Paolo;
Lorenzini dott. Alfonso;
Cinquepalmi dott. Ascanio;
Lattari dott. Rachele.

I suddetti vincitori sono nominati, subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari e al possesso degli altri requisiti prescritti, vice referendario in prova e inquadrati dal 1° settembre 1973, secondo l'ordine di cui sopra, nella carriera dei funzionari direttivi, ruolo generale, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo il dott. Fabrizio Ventura.

A far tempo dall'anzidetta data del 1° settembre 1973 ai funzionari medesimi è attribuita la I posizione di stipendio.

Nei confronti del dott. Paolo Castaldi, già dipendente di ruolo della Camera ed al quale sono applicabili le norme di cui all'art. 59 del regolamento dei servizi e del personale, la posizione di stipendio sarà determinata con successivo decreto.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(11784)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva per la specializzazione di cifra e telecomunicazioni. Sono stati accantonati i posti da riservare agli invalidi di guerra ed altri aventi diritto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzazione o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto lo atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 10 che diano luogo a preferenza o precedenza;

10) la lingua, fra quelle elencate al successivo art. 5, in cui intenda svolgere la prova;

11) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia, delle macchine da scrivere a disposizione dell'Amministrazione — del tipo che questa si riserva di comunicare ai concorrenti — o preferisca usufruire della propria;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualunque clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Vengono accertate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito: non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La prova pratica di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, su elementi di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni, e su elementi dell'ordinamento dello Stato e nozioni di archivistica. L'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato: nelle prove scritte ed in quella pratica una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed in quella pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta di cultura generale e di quattro per la prova scritta di lingua.

Per la prova pratica di dattilografia essi dispongono del tempo indicato al precedente art. 5.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e di coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina in carta da bollo da L. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825 devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta da bollo da L. 500, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovano nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 500;

4) certificato in carta da bollo da L. 500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 500 rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, coadiutori in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1973
Registro n. 378, foglio n. 195

PROGRAMMA DI ESAME

A. — PROVE SCRITTE

1) Cultura generale:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del Mondo nei secoli XIX e XX, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi della cooperazione internazionale e sugli organismi attraverso cui questa si manifesta.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei paesi europei ed extra europei.

2) Traduzione dall'italiano di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

B. — PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C. — PROVA ORALE

La prova, in forma di colloquio, verte oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte (l'esame di lingua consiste prevalentemente in una conversazione) sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario:

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti:

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte: come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

Elementi di elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni:

Elettronica generale, circuiti RC, RL e RLC, forme d'onda, circuiti riservati, tubi elettronici, transistori, amplificatori, generatori, modulatori, rivelatori.

Elettrotecnica generale, circuiti elettrici a c.c. e a c.a. e relative leggi, condensatori, campo elettrico e magnetico, trasformatori, misure elettriche.

Ricevitori e trasmettitori a modulazione di ampiezza e di frequenza, propagazione delle onde elettromagnetiche, antenna

(11646)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di astronomo nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n 26;

Vista la legge 18 marzo 1963, n. 377;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077 e n 1079;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso a diciotto posti di astronomo (parametro 243), per titoli ed esami, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in matematica;

b) laurea in fisica;

c) laurea in fisica-matematica;

d) laurea in ingegneria;

e) laurea in discipline nautiche;

f) laurea in astronomia.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul programma allegato (allegato *A*). I candidati dovranno, inoltre, dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso. Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25% del totale dei punti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella scritta. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente art. 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *B*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati sarà data comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle date e dei locali in cui si svolgeranno le prove medesime.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli osservatori e i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito, saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale, sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia, su carta da bollo, autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione, legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono, altresì, produrre copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1973
Registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 389

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

ASTRONOMIA SFERICA E DI POSIZIONE

Coordinate astronomiche.
Tempo rotazionale e tempo delle effemeridi. Unità di misura e determinazione astronomica del tempo. Calendari.
Dimensioni e forma della Terra. Determinazione delle coordinate terrestri.
Fenomeni che alterano le coordinate apparenti degli astri (rifrazione, parallasse annua e diurna, aberrazione, precessione e nutazione).
Eclissi di Sole, di Luna e occultazioni. Loro previsione.
Determinazione dell'ascensione retta e della declinazione. Riduzione delle osservazioni all'equatore e all'equinozio medi.
Cataloghi stellari. Costanti astronomiche fondamentali.

ASTRONOMIA TEORICA E MECCANICA CELESTE

Problema dei due corpi.
Metodi per determinare l'unità astronomica di distanza
Problema dei tre corpi e teoria delle perturbazioni (cenni).
Posizioni geocentriche ed eliocentriche degli astri del sistema solare e loro elementi orbitali.
Rotazione degli astri, con particolare riguardo alla rotazione terrestre.
Struttura e caratteristiche del sistema solare.
Orbite delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche).
Distribuzione delle stelle sulla sfera celeste. Coordinate galattiche.
Conteggi stellari.
Funzione di luminosità. Densità numeriche stellari. Equazioni fondamentali della statistica stellare.
Parallassi delle stelle (trigonometriche, dinamiche, statistiche, etc.).
Moti propri stellari. Moto del Sole fra le stelle. Local Standard of Rest.
Struttura e dinamica del sistema galattico.

ASTROFISICA

Magnitudini stellari e sistemi fotometrici.
Caratteristiche fisiche delle stelle (massa, luminosità, diametro, temperatura, pressione, densità, etc.).
Criteri di classificazione e interpretazione degli spettri stellari.
Modelli e analisi quantitativa delle atmosfere stellari.
Diagramma di H-R e diagrammi (B-V, V) e (U-B, B-V). Parallassi spettroscopiche. Popolazioni stellari.
Stelle variabili.
Ammassi e associazioni stellari.
Misura della radiazione solare. Fenomenologia e fisica degli strati esterni del Sole. Ciclo di attività. Cenni di elettrodinamica solare.
Costituzione interna delle stelle e origine dell'energia stellare. Relazione massa-luminosità.
Materia interstellare. Nubi cosmiche.
Evoluzione stellare.
Galassie esterne e loro classificazione. Radiosorgenti. Quasar.
Cenni sulle teorie cosmologiche.

TECNOLOGIE ASTRONOMICHE

Elementi di ottica astronomica. Rifrattori e riflettori. Telescopi tipo Schmidt. Radio-telescopi. Loro prestazioni.
Influenza dell'atmosfera terrestre sulle misure astrofisiche. Osservazioni spaziali.
Analisi della radiazione. Spettrografi e loro prestazioni. Filtri interferenziali.
Elaborazione dell'informazione. Quanto-recettori (occhio emulsione fotografica, fotocellula e suoi derivati) e termo-recettori.
Strumenti ausiliari (micrometri, interferometri, fotometri) e di laboratorio, per la riduzione delle lastre (comparatori, misuratori di coordinate, etc.).

Si precisa che il candidato deve essere sufficientemente preparato su tutte e quattro le parti sopra riportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno deve essere la seconda o la terza) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale, quanto per quella scritta, quanto, infine, per l'eventuale prova integrativa.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . , chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di astronomo (parametro 243) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, concorso indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n 65, foglio n. 389, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . e di conoscere le seguenti lingue straniere: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .;

9) di essere dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, il certificato previsto dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(11650)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;
Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Roma l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprire presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 204

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat. . . a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151) - carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto mini-

steriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri;

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione);

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti;

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato;

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile;

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale;

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(11649)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove d'arte di alcuni concorsi a posti di operaio specializzato e qualificato

Le prove d'arte previste per alcuni dei concorsi di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1973, avranno luogo per ciascuna delle qualifiche professionali qui di seguito indicate presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, le carceri giudiziarie femminili di Roma-Rebibbia, le carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia (nuovo complesso), le carceri giudiziarie di Roma « Regina Coeli », l'istituto di rieducazione maschile di Roma-Casal del Marmo, alle ore 8,30 dei giorni appresso indicati:

Casa di reclusione di Roma-Rebibbia:

1) Sorvegliante di lavori agricoli: 29, 30, 31 ottobre; 5, 6, 8 novembre 1973;

2) Meccanici: 27, 28, 29, 30 novembre; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dicembre 1973;

3) Elettricisti: 27, 28, 29, 30 novembre; 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 dicembre 1973;

4) Battitore di lamiera: 17, 18 e 19 dicembre 1973.

Carceri giudiziarie femminili di Roma-Rebibbia:

1) Sarti: 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 novembre 1973.

Carceri giudiziarie Roma-Rebibbia (nuovo complesso):

1) Conduttore caldaie a vapore: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 dicembre 1973.

Carceri giudiziarie di Roma « Regina Coeli »:

1) Tipografi: 5, 6, 7, 8, 9, 10 novembre 1973;
2) Legatore di libri: 15, 16, 17 novembre 1973.

Istituto di rieducazione maschile di Roma-Casal del Marmo:

1) Idraulici: 27, 28, 29, 30 novembre; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dicembre 1973.

(11782)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1973 col quale è stato indetto un concorso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concoso, per esami, a sedici posti di massaggiatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1973, è così composta:

Presidente:

Vagnoni dott. Salvatore, dirigente superiore.

Membri:

Pastena dott. Nicola, 1° dirigente;
Montuori dott. Giovanni, 1° dirigente;
Marini dott. Adone, direttore di sezione;
Scartozzi dott. Mauro, direttore di sezione.

Segretario:

Oliveri dott. Ignazio, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice viene aggregato quale membro aggiunto il tenente colonnello medico capo Arno dottor Antonio per la prova pratica.

Art. 3.

Ai componenti, al membro aggiunto ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1973
Registro n. 65, *foglio n.* 46

(11706)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 42.

Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le strade di uso pubblico di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicinali.

Art. 2.

Sono provinciali le strade che:

a) allacciano alla città di Trento i capoluoghi dei comuni o più capoluoghi di comuni fra di loro;

b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di comuni;

c) allacciano capoluoghi di comuni importanti ai più vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti lacuali o fluviali;

d) costituiscono diretti importanti collegamenti fra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo o la valorizzazione di importanti attività turistiche o agricole, comprese quelle silvo-pastorali.

Art. 3.

La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici.

Art. 4.

I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dai comuni.

Art. 5.

In quanto non statali e non comprese fra quelle di cui all'art. 2, sono comunali le strade che:

a) congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto lacuale o fluviale ovvero con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

b) congiungono le frazioni del comune tra loro;

c) sono comprese nell'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Art. 6

La classificazione delle strade comunali è fatta con deliberazione del consiglio comunale.

La deliberazione è pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla giunta provinciale per le sue definitive determinazioni.

Art. 7.

Tutte le altre strade di interesse provinciale non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali.

Art. 8.

Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, dopo il collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

Alla declassificazione di strade o di tronchi di esse dalle categorie delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione, determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 10.

I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sono emanati.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11449)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 43.

Assistenza economica integrativa per natalità alle lavoratrici madri coltivatrici dirette, alle lavoratrici madri artigiane ed alle lavoratrici madri esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle coltivatrici dirette, iscritte quali unità attive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti della provincia di Trento, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, è concesso, nel caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di L. 30.000. Ai fini della definizione di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, si applica la norma di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno di cui alla presente legge provvedono le casse mutue provinciali di malattia di Trento per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

A tal fine le interessate devono inoltrare alla competente cassa, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal parto o dall'aborto apposita domanda.

In caso di parto tale domanda dovrà essere corredata dal certificato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile o dal certificato di assistenza al parto, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

In caso di aborto la domanda dovrà essere corredata da un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 3.

La giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a rimborsare alle casse provinciali le somme erogate ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di un elenco sottoscritto dai direttori delle casse stesse e vistato dal presidente dei rispettivi collegi sindacali, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data di erogazione degli assegni.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973.

Per gli eventi di parto verificatisi fra tale data e l'entrata in vigore della legge, il termine di cui al precedente art. 2 decorre da questa ultima data.

Art. 5.

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dal precedente art. 1.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione di L. 23.000.000, si provvede nel modo seguente:

per L. 15.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 8.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . .	L. 15.000.000
Cap. 3800 - Categ. X. — Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti, nonchè spese per il miglioramento dei servizi di assistenza, assistenza sanitaria ed ospedaliera e di medicina preventiva, compreso l'acquisto, la costruzione, il riattamento, l'arredamento e l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi stessi . . .	L. 8.000.000
Totale variazioni in diminuzione . .	L. 23.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1665 - Categ. III. — Spesa per l'assistenza economica integrativa per natalità alle lavoratrici madri coltivatrici dirette, alle lavoratrici madri artigiane ed alle lavoratrici madri esercenti attività commerciali	L. 23.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11450)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 44.

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NATURA E FUNZIONI DELL'ASILO NIDO

Art. 1.

L'asilo nido è un servizio sociale inteso ad integrare l'opera della famiglia e a favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino.

TITOLO II
CONCORSO NELLE SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

Art. 2.
Concorso finanziario

La provincia, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili-nido adeguato alle esigenze della popolazione, assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, integrandoli con un fondo annuo di L. 55.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976.

Art. 3.
Domande di intervento

I contributi di cui al precedente art. 2 sono assegnati ai comuni ed ai consorzi di comuni che ne abbiano presentato domanda entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 4.
Allegati alla domanda di interventi per costruzioni, ampliamenti e riattamenti

Le domande di contributo per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di un asilo nido devono essere accompagnate da:

1) progetto di massima dell'opera;

2) relazione illustrativa;

3) cartografia a scala di mappa, relativa all'area scelta, in conformità agli strumenti urbanistici in vigore;

4) preventivo sommario di spesa con l'indicazione dei mezzi di copertura per la somma eccedente il contributo richiesto.

Il presidente della giunta provinciale emette, quando occorra, il decreto di vincolo dell'area, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Detto decreto deve essere notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e nelle forme previste per la notificazione degli atti amministrativi, ai proprietari interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Per l'espropriazione di immobili destinati ad asilo nido si applica la legge provinciale 31 dicembre 1972, n. 31.

Art. 5.
Allegati alla domanda di intervento per gestione

Le domande di contributo per gestione devono essere accompagnate da:

1) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, nel caso di asili nido già funzionanti o copia del bilancio preventivo nel caso di asili nido di prossima apertura;

2) documentazione circa la ricettività dell'asilo nido e lo organico del personale;

3) copia del regolamento comunale o consorziale di gestione dell'asilo nido.

Art. 6.

Piano annuale degli interventi

La giunta provinciale, entro il 30 giugno, in base alle domande presentate, approva il piano annuale degli interventi previsti dalla presente legge.

Con la deliberazione di approvazione del piano, la giunta provinciale fissa anche i termini di presentazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento.

I comuni o consorzi di comuni devono adeguarsi, per quanto riguarda il progetto dell'asilo nido, ai suggerimenti ed alle proposte contenute nell'elaborato prospettico tipo predisposto dalla provincia autonoma, nonchè ai requisiti tecnico-costruttivi indicati nella presente legge.

Art. 7.

Progetti esecutivi delle opere

Il progetto esecutivo di cui all'articolo precedente deve comprendere i seguenti atti:

1) relazione tecnica;

2) disegni;

3) computo metrico-estimativo;

4) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

5) piano di finanziamento;

6) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 8.

Parere tecnico su progetti

Il parere sui progetti esecutivi di cui all'art. 6 sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da una commissione nominata dalla giunta provinciale e così composta:

l'assessore competente, che la presiede;

un ingegnere di ruolo della provincia di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

un medico pediatra;

un psicologo;

un esperto in materia di assistenza all'infanzia;

un funzionario della carriera direttiva della provincia designato dalla giunta provinciale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Concessione interventi per costruzioni, ampliamenti e riattamenti

I contributi di cui al precedente art. 4 sono concessi con decreto del presidente della giunta provinciale. Con lo stesso decreto viene approvato il progetto dell'opera e fissata la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Con l'approvazione del progetto, le relative opere si intendono dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 10.

Corresponsione interventi finanziari

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere corrisposti in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Possono anche essere concessi acconti fino alla misura massima del 50 % del contributo concesso, all'atto della presentazione del contratto d'appalto delle opere finanziate; in tal caso il saldo viene corrisposto sempre dopo l'accertamento di cui al primo comma.

Art. 11.

Accertamento esecuzione opere

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere, ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge, viene effettuato dall'assessorato provinciale ai lavori pubblici, per mezzo dei propri uffici, entro 3 mesi dalla denuncia di fine lavori.

Art. 12.

Vincolo destinazione opere

I comuni e i consorzi di comuni beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venti anni, la destinazione ad asili nido delle opere finanziate, senza il consenso della giunta provinciale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

Concessione interventi finanziari per la gestione

I contributi di cui al precedente art. 5 sono concessi con decreto del presidente della giunta provinciale in misura del 50 % entro il mese di agosto, verso presentazione di un rendiconto delle spese sostenute a tal fine entro il primo semestre dell'anno in corso.

La concessione del saldo avviene dietro presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce.

TITOLO III

GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ASILI NIDO

Art. 14.

Utenti

L'asilo nido è aperto ai bambini fino all'età di tre anni residenti, di norma, nell'area di utenza, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisiche e psichiche, purchè le minorazioni non siano tali da richiedere il ricovero in Istituti specializzati.

I bambini di età inferiore a tre mesi potranno essere ammessi all'asilo nido solo in caso di particolari necessità familiari.

Art. 15.

Regolamento di gestione

Il regolamento comunale o consorziale di gestione dello asilo nido, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina:

1) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;

2) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo nido. Tali criteri dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, alla composizione del nucleo familiare, all'attività lavorativa della madre, alle condizioni abitative degli alloggi;

3) l'ammontare delle rette di frequenza, la graduazione delle stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie nonchè i criteri per l'assegnazione di posti gratuiti;

4) l'orario di apertura in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare e per tutta la durata della giornata lavorativa, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali nonchè della funzione educativa che deve assolvere la famiglia;

5) i compiti del comitato di gestione, il numero dei suoi componenti, le modalità di nomina e di convocazione, la durata del mandato.

Art. 16.

Unità funzionale dell'asilo nido

L'asilo nido in quanto unità funzionale deve avere una ricettività di 40 posti bambino.

Le unità successive alle prime devono avere una ricettività di almeno 20 posti bambino.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a 20, possono realizzarsi, ove possibile, micronidi aggregati ad altre idonee strutture già esistenti.

In tali micronidi, debbono essere rispettate le norme della presente legge.

Nelle località in cui vi sia la possibilità, l'asilo nido è collocato in un unico complesso articolato comprendente anche la scuola materna e primaria o quanto meno in prossimità di queste.

Art. 17.
Ubicazione e sede

I locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in terreno igienicamente adatto, in posizione soleggiata, lontani da fonti di inquinamento e di rumori, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

L'area di pertinenza dell'asilo nido dovrà avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 40 mq. per ogni posto bambino.

L'edificio di norma deve essere costruito ad un solo piano fuori terra.

Lo spazio interno non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 10 per bambino.

L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3.

Art. 18.
Strutture

La struttura per asilo nido dovrà comprendere almeno i seguenti ambienti, raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

1) sezione lattanti;

2) sezione divezzi;

3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi;

4) ambienti per servizi generali e complementari;

5) locale amministrazione, accettazione, ambulatorio medico.

La struttura dovrà essere dotata di impianti di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

Per i nidi o i micronidi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno essere comuni.

Art. 19.
Asili nido insediati in edifici pubblici o privati

L'impianto degli asili nido e dei micro asili nido potrà anche avvenire in locali di:

1) stabili già esistenti;

2) nuovi edifici residenziali;

3) edifici attigui od annessi ad altre strutture assistenziali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili nido, di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, nonchè per i micro asili nido, potranno ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17.

Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza all'asilo nido; l'area dovrà risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 20.
Ente gestore

All'amministrazione dell'asilo nido provvede il comune o il consorzio di comuni mediante istituzione di azienda speciale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 21.
Comitato di gestione

La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da almeno:

1) tre rappresentanti del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, di cui uno designato dalla minoranza;

2) tre rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori;

3) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, maggiormente rappresentative esistenti in zona;

4) un rappresentante del personale addetto all'assistenza.

I membri eletti dall'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo nido.

Art. 22.
Compiti del comitato di gestione

Il regolamento comunale o consorziale deve prevedere tra i compiti del comitato di gestione i seguenti:

presentare all'amministrazione comunale o consorziale proposte per il bilancio di gestione del nido da inserire nel bilancio comunale;

avanzare proposte sull'impiego degli stanziamenti di bilancio e seguirne l'andamento;

esplicare attività di collaborazione con il comune o il consorzio, verificare la redazione del conto consuntivo di gestione e predisporre la relazione morale da sottoporre al consiglio comunale o all'assemblea consorziale;

elaborare, in collaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi da seguirsi e vigilare sulla loro applicazione;

decidere sulle domande d'ammissione all'asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale e consorziale e dall'art. 14 della presente legge;

convocare l'assemblea dei genitori di cui all'articolo seguente;

promuovere incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;

prendere in esame eventuali osservazioni, suggerimenti, reclami presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso ai reclami dovrà essere data la risposta in forma scritta;

presentare al consiglio comunale o all'assemblea consorziale proposte per la modifica del regolamento del servizio degli asili nido e, in generale, su ogni questione che interessi l'assistenza all'infanzia;

partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consorziali relativi agli asili nido ed ai servizi sociali per l'infanzia.

Art. 23.
Assemblea dei genitori

Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici ed organizzativi dell'asilo nido.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, alla presenza del comitato di gestione, del sindaco, o del presidente dell'assemblea consorziale, o dei rispettivi delegati, con la partecipazione degli operatori dell'asilo nido.

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria, su motivata richiesta della maggioranza assoluta dei nuclei familiari presenti nel nido.

Art. 24.
Servizio di assistenza sociale

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione allo asilo nido, il comitato di gestione si avvale, qualora esista, del servizio di assistenza sociale comunale, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale.

Art. 25.
Pianta organica del personale dell'asilo nido

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo nido.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di una addetta all'assistenza per ogni 6 bambini al di sotto dei dodici mesi e di una addetta ogni 8 bambini al di sopra dei dodici mesi.

Per lo svolgimento delle attività complementari (cucina, lavanderia, guardaroba, pulizia ambienti, custodia) va previsto un adeguato numero di personale inserviente.

Tutto il personale operante negli asili nido partecipa alla funzione educativa secondo i principi del lavoro di gruppo.

Art. 26.

Preparazione professionale del personale

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, o puericoltrice, o assistente all'infanzia.

La frequenza di un corso provinciale di preparazione per operatori sociali per asili nido costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

La provincia promuove corsi obbligatori di aggiornamento per il personale addetto agli asili nido.

Art. 27.

Assistenza e vigilanza igienico-sanitaria

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo nido deve essere affidato ad un medico, specialista in pediatria o in puericoltura.

La presenza del medico deve essere periodica, con frequenza da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale in base alle esigenze dell'asilo nido.

Interventi specialistici di carattere medico-psico-pedagogico devono essere assicurati con costante periodicità dal comune o dal comune capoconsorzio, avvalendosi ove possibile delle equipes specialistiche operanti nell'ambito del territorio comunale.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all'istituzione di queste, dall'ufficio sanitario del comune ove ha sede l'asilo nido.

Art. 28.

Asili nido gestiti da enti sottoposti a vigilanza

Le norme degli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 25, terzo e quarto comma, 26, 27 si applicano agli asili nido gestiti da enti ed istituti sottoposti a vigilanza della giunta provinciale.

NORME TRANSITORIE

Art. 29.

Per il 1973 le domande di cui al precedente art. 3 devono pervenire alla giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei 60 giorni successivi la giunta provinciale approva il piano annuale di cui all'art. 6.

Art. 30.

Nella prima applicazione della presente legge la concessione dei contributi di cui all'art. 13 è corrisposta in un'unica soluzione, dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

Alla copertura dell'onere di L. 55.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio .	L.	500.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	55.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	55.500.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi, e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	500.000
Cap. 3860 - Categ. X. — Fondo per la concessione ai comuni di contributi per l'istituzione e la costruzione di asili nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044)	»	55.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	55.500.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11451)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.